Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

27 settembre 2018

Deficit, assalto a Tria Lui resiste: «Con me non si va oltre 1,9%»

Oggi la Nadef. Di Maio chiede di arrivare al 2,4%, Salvini frena, Conte media: vertice prima del Cdm. Il ministro dell'Economia: «Ho giurato per servire solo gli interessi della Nazione»

ROMA

L'ennesimo vertice politico sui conti, decisivo per inevitabili ragioni di calendario, precederà il consiglio dei ministri atteso nel tardo pomeriggio. Alla giornata clou della Nota di aggiornamento al Def il governo arriva senza una decisione definitiva. A riaccendere la battaglia sui numeri è il Movimento 5 Stelle, che torna a spingere per un deficit 2019 al 2,4% travolgendo l'ipotesi di mediazione all'1,9%. La sponda della Lega non è arrivata, e in serata dopo un incontro a due Di Maio-Salvini il leader del Carroccio sparge ottimismo: «L'accordo c'è - assicura -, e nessuno fa o farà gesti eclatanti per uno zerovirgola».

Ma gli zerovirgola valgono miliardi e l'ipotesi di «gesti eclatanti», cioè di dimissioni, si è affacciata nelle stanze del ministro dell'Economia. Tria, che con Bruxelles aveva spuntato un pre-accordo sull'1,6%, nella girandola di vertici di questi giorni aveva ipotizzato una linea Maginot all'1,8-1,9%, per garantire la discesa del debito e almeno il non peggioramento del deficit strutturale. E non pare disposto ad andare oltre, al punto che sarebbe arrivato a minacciare l'addio piuttosto che firmare un budget esposto al rischio di bocciatura Ue e di nuove fiammate sulla spesa per interessi. E toccherà anche al premier Conte il compito difficile dell'ultima mediazione.

Dietro al tiro alla fune sui decimali c'è un conflitto a tutto campo confermato anche ieri dal balletto sul decreto Genova. È?stato lo stesso Tria a far capire in mattinata che la giornata sarebbe stata complicata. Nel suo intervento al convegno di Confcommercio sul fisco, il ministro non ha abbandonato il suo solito tono tranquillo. Ma ha usato parole pesanti, ricordando «l'emozione» del giuramento al Quirinale: «Ho giurato di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della Nazione, e non di altri. E questo giuramento era comune a tutti» i ministri. Il collegamento alla partita sul deficit è diretto: «Coloro che prestano soldi allo Stato sono in maggioranza italiani - ha spiegato Tria -, e devono aver fiducia che i loro risparmi sono in un posto sicuro». In un'ottica concepita così, chiosa il ministro, «la polemica con la Ue non ha senso».

Su queste basi il titolare dei conti rilancia l'esigenza di non mettere in discussione «la stabilità finanziaria», perché «possiamo anche dare più soldi agli italiani ma se poi pensano che domani ci sia un disastro non investono e non consumano». Tradotto in cifre, nell'ottica di Via XX Settembre significa sia far scendere il debito sia limare di un decimale il deficit strutturale, anche per evitare la «deviazione significativa» dai target Ue. Risultato che sarebbe garantito da un deficit all'1,6%, messo in bilico sul dato strutturale dall'1,8-1,9% e negato altrimenti.

Ma questa griglia riduce lo spazio per tutte le misure chiave, perché tra spread e Pil in frenata il deficit tendenziale 2019 sarebbe già salito da 0,8% a poco sopra quota 1,2%. Su questa base, al netto dell'effetto crescita arrivare all'1,9% libererebbe 12,5 miliardi, giusto quel che serve a bloccare gli aumenti Iva imponendo altre coperture per reddito di cittadinanza, riforma delle pensioni e fisco. Sul primo punto i Cinque Stelle ribadisce il pacchetto da 10 miliardi, mentre sulla previdenza resta aperta la partita sui limiti alla platea a cui destinare «quota 100». E anche sui tagli fiscali si ipotizzano limature per alleggerirne il costo. M5S rilancia poi sul fondo salva-risparmiatori, con l'ipotesi di alimentarlo con gli 1,5 miliardi del fondo conti dormienti, e nel cantiere rientra la sempre-verde lotteria degli scontrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Trovati

bruxelles attende la bozza

La Ue: intesa solo se scendono debito e deficit strutturale

L'ipotesi che solo le spese per il crollo del ponte Morandi siano una tantum

bruxelles

La Commissione europea sta aspettando a piè fermo la bozza di bilancio che il governo italiano deve trasmetterle entro metà ottobre. L'esecutivo comunitario non ha alcuna intenzione di commentare l'accesa discussione di questi giorni a Roma, ma in queste settimane ha fatto ben capire quale sia il perimetro entro il quale si muove. In tempi di crescita economica, l'Italia deve adottare nel 2019 una riduzione, fosse anche minima, del deficit strutturale e del debito pubblico.

Lo sguardo di Bruxelles non è concentrato sull'evoluzione del deficit nominale, come invece sembra essere quello di molti esponenti politici del governo Conte. Come ha spiegato il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici al Sole/24 Ore il 31 agosto, l'esecutivo comunitario vuole il rispetto delle regole del Patto di Stabilità e queste richiedono una riduzione del deficit strutturale dello 0,6% del Pil, riducibile allo 0,1%, e un conseguente calo del debito statale. Entrambi i parametri devono scendere.

Quadrare il cerchio per il governo Conte è quindi difficile: a un certo punto un deficit nominale più alto è inevitabilmente incompatibile con un calo del deficit strutturale e del debito pubblico, tanto più in un momento di crescita in frenata. Mentre il Movimento Cinque Stelle vuole offrire un bilancio espansivo al proprio elettorato, la Lega si vuole più cauta, ma al tempo stesso è chiaramente attirata dall'idea di rimettere in discussione le regole di bilancio, dimostrando la propria influenza anche a Bruxelles.

Non è chiaro se vi siano margini di manovra con la Commissione. L'ipotesi discussa finora prevede che solo le spese sostenute per via del crollo del ponte Morandi a Genova possano essere ritenute una tantum. È possibile che Bruxelles apra la porta a ulteriori margini di manovra ritenendo una tantum anche i costi di generale manutenzione dei ponti italiani? I più speranzosi ricordano che la Commissione fu particolarmente generosa in occasione del terremoto del 2016.

In varie circostanze, esponenti comunitari hanno sostenuto che gli investitori rischiano di fare pagare il costo di una politica espansiva. Non necessariamente con sbalzi di volatilità o un crollo finanziario, ma semplicemente con un aumento dei rendimenti legato a un incremento del disavanzo. Rendimenti obbligazionari più elevati si rifletterebbero anche in tassi d'interesse più elevati nei finanziamenti al settore bancario. In buona sostanza, il costo del denaro diventerebbe più caro.

Nel recente passato, l'esecutivo comunitario ha trovato compromessi con l'Italia. Il problema è che a qualche mese dal prossimo voto europeo non vorrà mostrarsi troppo accomodante con Roma per paura di rafforzare indirettamente i partiti più estremisti e rigorosi nel Nord Europa. C'è di più: è anche sensibile a non minare la sua credibilità sui mercati finanziari. Chi cita il caso francese, dovrebbe ricordare che il previsto balzo del disavanzo in Francia nel 2019 è provocato da una concomitanza di una tantum.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beda Romano

" Luigi Di Maio Da metà marzo saranno avviati i centri per l'impiego con il reddito di cittadinanza erogato

JOBS ACT

Indennizzo per i licenziamenti: illegittimo il criterio-anzianità

Per la Corte costituzionale l'indennità non può essere basata su un solo parametro
La sentenza sarà pubblicata nelle prossime settimane La reintegra resta residuale

Il criterio per determinare, nei contratti a tutele crescenti, gli indennizzi monetari in caso di licenziamento ingiustificato, vale a dire l'anzianità di servizio del lavoratore, è «illegittimo». Con questo dispositivo la Corte costituzionale, ieri, ha assestato una seconda stoccata alla disciplina relativa alle assunzioni a tempo indeterminato, post 7 marzo 2015, introdotta dal governo Renzi con il Jobs act, a distanza di due mesi dalle correzioni al rialzo sulle mensilità ristoratorie operate, a metà luglio, con il decreto dignità.

Il tema è delicato, e torna alla ribalta in un momento in cui la crescita economica stenta a decollare e c'è una generalizzata incertezza tra gli operatori in attesa delle scelte che l'esecutivo Conte intenderà fare nella legge di Bilancio. Le tutele crescenti, come si ricorderà, sulla scia della legge Fornero del 2012, hanno fortemente limitato la sanzione della reintegrazione nel posto di impiego, sostituendola - nei licenziamenti economici e in parte, in quelli disciplinari - con ristori monetari certi e crescenti, appunto, in base agli anni trascorsi dall'interessato in azienda (la ratio è stata quella di offrire un quadro di chiarezza a imprese e lavoratori, visti i ripetuti appelli "anti-rigidità" per il nostro mercato del lavoro provenienti dalle istituzioni nazionali e internazionali e pronunce giudiziarie spesso discrezionali).

La norma originaria del 2015 (articolo 3, comma 1, del Dlgs 23) ha previsto una indennità economica che parte da un minimo di quattro mensilità fino ad arrivare a un massimo di 24 mensilità, sulla base di un meccanismo di calcolo (a salire) di due mensilità ogni anno di servizio. Il decreto dignità, in vigore dallo scorso 14 luglio, non ha modificato questo impianto base del Jobs act, limitandosi ad aumentare del 50% gli importi degli indennizzi, portando a sei, il minimo, e a 36 mensilità, il massimo.

Su questo quadro normativo - oggi vigente - si è innestata la decisione di ieri della Consulta, chiamata in causa dal tribunale di Roma. I giudici di legittimità hanno confermato la scelta del Legislatore del 2015, quella cioè di limitare la tutela reale in funzione dell'integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore licenziato. In altre parole, le tutele crescenti sono, al momento, rimaste intatte. Restano, allo stesso modo, in vigore gli importi degli indennizzi, sei e 36 mensilità.

Ad essere oggetto di censura, perché in contrasto con la Costituzione, è stato invece il criterio, ritenuto «rigido», di determinazione degli indennizzi stessi. Per i giudici di legittimità, cioè, la previsione di un'indennità crescente in funzione «della sola anzianità di servizio del lavoratore» è «contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza, e contrasta, anche, con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Carta fondamentale».

Certo, bisogna ora attendere le motivazioni (la decisione sarà depositata nelle prossime settimane) per conoscere l'effettiva portata della declaratoria di incostituzionalità di parte del Dlgs 23; «ma c'è, forte, il rischio «che tornino discrezionalità dei magistrati e incertezza su esiti e costi dei licenziamenti, a danno di imprese e lavoratori», spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all'università «La Sapienza» di Roma.

La decisione di ieri ha fatto subito discutere. Per il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, «anche la Consulta ha cominciato a smantellare la riforma del 2015». La Cgil, con Susanna Camusso, ha parlato di «decisione importante», e ha chiesto, adesso, di «ripristinare e allargare le tutele dell'articolo 18». Di avviso opposto Pierangelo Albini, direttore dell'Area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria: «Si torna nuovamente a modificare le regole sul lavoro. Ciò genera solamente incertezze e timori nelle imprese. Riprenderanno a crescere i contenziosi, sensibilmente ridotti dopo il Jobs act».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Tucci

LO SCENARIO

Il giudice acquista più potere nel decidere la tutela crescente

La sentenza avrà effetto sui recessi economici, disciplinari e collettivi

Per valutare correttamente le conseguenze della decisione della Corte costituzionale è necessario attendere il deposito della sentenza. In base al comunicato diffuso ieri, la Consulta ha ritenuto illegittimo il meccanismo che lega in modo automatico l'importo del risarcimento all'anzianità aziendale e che viene utilizzato per i licenziamenti economici, quelli disciplinari se il fatto contestato sussiste, e per i recessi collettivi. La conseguenza potrebbe essere il mantenimento del risarcimento minimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione e quello massimo di 36, con la possibilità però per il giudice di modulare l'ammontare in base a più parametri, invece di correlarlo solo all'anzianità.

La decisione esplicherà effetto dal momento in cui la sentenza sarà depositata, tuttavia si può presumere che i procedimenti giudiziari in corso verranno sospesi. Peraltro è difficile valutare le conseguenze della decisione che fa riferimento solo all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 23/2015 (trascinando con sé però anche gli indennizzi per le aziende che hanno fino a 15 addetti - articolo 9 del Dlgs 23), mentre dovrebbe lasciare invariato l'impianto complessivo delle tutele crescenti per tutti gli altri casi di licenziamento e, tra l'altro, per l'offerta di conciliazione che è regolata in modo autonomo dall'articolo 6 del decreto.

Una volta dispiegati gli effetti della sentenza della Corte costituzionale, si dovrà poi vedere se il Governo o il Parlamento interverranno, con quali modalità e in che direzione per correggere la norma. In caso di nuovo provvedimento normativo, potrebbe crearsi un regime intermedio, cioè quello intercorrente tra la decisione della Consulta e il futuro quadro normativo.

Nulla cambia, invece, per un datore di lavoro che deve assumere una persona da oggi. Le tutele crescenti scattano infatti in fase di fine rapporto, mentre non esplicano alcun effetto all'inizio dello stesso, fatta eccezione per i casi di accordo tra le parti che andavano in deroga al Jobs act. Si tratta di intese con cui il datore di lavoro, a titolo di "benefit" si impegna ad applicare le regole dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori in caso di licenziamento. Accordi la cui tenuta in fase di contenzioso è tutta da verificare, dato che il giudice è chiamato a decidere in base alla normativa vigente e non alle intese tra azienda e dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G.Fal.

M.Pri.

L'ANALISI

Senza parametri certi si rischia di creare disuguaglianze

La decisione della Consulta sul Jobs Act si fonda su due parametri storicamente molto importanti nella giurisprudenza costituzionale, la ragionevolezza e l'uguaglianza. Criteri fondamentali, di cui non è possibile fare a meno, la cui applicazione concreta comporta, tuttavia, un certo margine di discrezionalità. Margine che in questo caso sembra essere stato utilizzato in maniera ampia dalla Corte, che ha bocciato una regola – le due mensilità fisse di risarcimento spettanti per ogni anno di servizio – che viene pacificamente applicata (con importi diversi) in altri ordinamenti europei, senza che nessuno ne metta in dubbio la legittimità costituzionale.

Al posto del risarcimento predefinito, sembra affacciarsi un criterio flessibile: il Giudice dovrà decidere, caso per caso, l'entità del risarcimento al lavoratore ingiustamente licenziato. Questo criterio è simile a quello che deve seguire il Giudice nella condanna al pagamento delle spese processuali dopo la sentenza della Consulta n. 77 del 19 aprile scorso. Con tale sentenza è stata cancellata la norma che aveva introdotto un sostanziale automatismo nella condanna alle spese processuali (sempre a carico della parte soccombente, salvo casi predefiniti), ed è stato introdotto un criterio molto più elastico, che consente di compensare in tutto o in parte le spese se sussistono «gravi ed eccezionali ragioni» individuate di volta in volta dal giudice.

L'elemento comune di queste decisioni è il rifiuto di parametri rigidi e predeterminati, e la preferenza verso la scelta discrezionale del giudice, che vedere ampliare il proprio potere nella determinazione degli effetti economici delle sue sentenze, tanto in caso di licenziamento quanto nella definizione delle spese di lite. Questa maggiore libertà decisionale comporta un rischio non banale: situazioni uguali tra loro potrebbero essere decise in maniera molto diversa (come in passato), solo perché gestite da giudici aderenti ad orientamenti e interpretazioni differenti.

Una situazione del genere potrebbe mettere in discussione proprio quei parametri che la Consulta, con decisione di ieri, ha voluto salvaguardare: quale ragionevolezza e uguaglianza ci può essere in un sistema normativo che consente una disparità di trattamento tra situazioni uguali? Per evitare che questa disparità, al momento solo teorica, diventi reale, è importante che la politica compia scelte ben ponderate, sfuggendo alla tentazione di modificare le regole seguendo le emozioni del momento e aspettando le motivazioni della sentenza. E in ogni caso, bisognerà tenere conto che non possiamo tornare a un sistema di cui nessuno sente nostalgia (e che allontana gli investimenti stranieri): quello dell'incertezza sugli esiti e i costi del contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampiero Falasca

" Le modifiche normative vanno ponderate per evitare di ampliare l'incertezza sui costi e sull'esito della causa

NO PROFIT

Terzo settore, i nuovi statuti passano dall'atto pubblico

Termini, quorum, formalità: le ultime indicazioni per gli adeguamenti

Stanno decorrendo sia il periodo concesso per adeguare gli statuti delle imprese sociali alla nuova normativa che le riguarda, sia il periodo concesso per adeguare gli statuti di Onlus, Aps (associazioni di promozione sociale) e Odv (organismi di volontariato) che intendano assumere la qualifica di enti del Terzo settore (Ets).

L'articolo 17, comma 3 del Dlgs 112/2017 permette alle imprese sociali già costituite di adeguare i propri statuti entro 18 mesi dal 20 luglio 2017 (e, quindi, entro il 20 gennaio 2019) al fine, da un lato, di mantenere a sé applicabile la normativa sull'impresa sociale e, d'altro lato, di beneficiare della semplificazione procedurale consistente nel fatto che l'adeguamento statutario si effettua «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».

L'articolo 101, comma 2 Cts permette a Onlus, Aps e Odv di adeguare i propri statuti entro 24 mesi dal 3 agosto 2017 (e, quindi, entro il 3 agosto 2019) al fine, da un lato, di mantenere applicabili le normative che attualmente li disciplinano fino all'entrata in vigore del Registro del Terzo settore (Rts) e, d'altro, di beneficiare della semplificazione procedurale consistente, anche in questo caso, nel fatto che l'adeguamento statutario si effettua «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria».

Il termine di adeguamento statutario prescritto dal Cts per Onlus, Aps e Odv non pare applicabile alle imprese sociali: esse sono qualificate come Ets di diritto ma, in quanto destinatarie di una disciplina specifica (il Dlgs 112/2017), si deve concludere che essa prevalga su quella generica recata dal Cts. Tra l'altro, questa prevalenza è affermata espressamente dall'articolo 40, comma 1 Cts; il successivo comma 2 precisa, inoltre, che pure le coop sociali restano disciplinate dalla loro specifica normativa (la legge 381/1991). Lo stesso ragionamento deve ripetersi per la questione della denominazione delle imprese sociali: se è vero che la denominazione sociale degli Ets deve contenere l'indicazione che si tratta di un «ente del terzo settore», ciò non dovrebbe valere per le imprese sociali (e, quindi, nemmeno per le coop sociali).

Come già osservato, sia il Dlgs 112/2017 che il Cts, quando dispongono in ordine alla procedura semplificata di modifica statutaria, prescrivono di procedere con le «maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria». L'assemblea ordinaria, tuttavia, è un evento che si svolge solo nelle società azionarie. La legge, quindi, quando si riferisce all'assemblea ordinaria, pare debba essere interpretata nel senso che si deve ricorrere ai quorum decisionali in vigore presso un dato ente per il caso dell'adozione di decisioni di approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi di amministrazione e controllo; e non ai quorum decisionali occorrenti per effettuare modifiche statutarie.

Sia il Dlgs 112/2017 che il Cts, quando si riferiscono alle procedure semplificate di adeguamento statutario, dispongono che esse si compiano con le «modalità previste per l'assemblea ordinaria». Nell'assemblea ordinaria di spa, le decisioni assunte si verbalizzano con scrittura privata, allibrandole sull'apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci. Vi è dunque un notevole argomento testuale per ritenere non necessario l'atto pubblico al fine di adeguare gli statuti.

Tuttavia, l'articolo 5, Dlgs 112/2017 («l'impresa sociale è costituita con atto pubblico»), l'articolo 22, comma 6, Cts («le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico») e, più in generale, la considerazione che il sistema normativo disegnato nel Dlgs 112/2017 e nel Cts fa carico al notaio di verificare la legittimità degli atti strutturali delle imprese sociali e degli Ets sono tutti argomenti che inducono a propendere per l'idea della necessità dell'atto pubblico per procedere agli occorrenti adeguamenti statutari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

BILANCI

Microimpresa con integrativa se la continuità è in dubbio

Documento Assirevi: esonero inappropriato in alcune situazioni
La rappresentazione corretta e veritiera prevale sulle semplificazioni

L'esonero dalla redazione della nota integrativa, previsto per le microimprese, potrebbe non essere appropriato nelle situazioni in cui gli amministratori siano chiamati ad esplicitare le proprie valutazioni sul presupposto della continuità aziendale. È quanto indica Assirevi nel documento di ricerca 215 che detta linee guida per la redazione della relazione di revisione in casi particolari. Quando ci sono dubbi circa l'esistenza del presupposto della continuità aziendale, potrebbe servire nel bilancio un'informazione aggiuntiva. Il problema nasce perché l'articolo 2435-ter del Codice civile prevede per le microimprese molte semplificazioni: quella più significativa consiste nell'esonero dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni dei numeri 9 e 16 dell'articolo 2427. Il numero 9 prevede un ampliamento dell'informativa in precedenza riportata nei conti d'ordine dello stato patrimoniale, che sono stati eliminati. In particolare, le microimprese devono fornire le informazioni su impegni e garanzie, anche relative alle imprese del gruppo di appartenenza, e quelle relative alle passività potenziali. Queste sono passività per le quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è possibile iscrivere nello stato patrimoniale un fondo con contropartita un onere nel conto economico, ma deve essere fornita l'informativa nella nota integrativa.

Si tratta non solo delle passività ritenute possibili, ma anche di quelle valutate come probabili, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio. Inoltre, il numero 9 precisa che devono essere fornite le informazioni in materia di trattamenti di quiescenza e simili. Il numero 16 invece prevede le informazioni relative all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori, precisando tasso di interesse, principali condizioni, importi rimborsati, cancellati od oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Il problema si pone in presenza di incertezze significative circa l'esistenza del presupposto della continuità. In tali circostanze, Assirevi ritiene opportuno che la microimpresa presenti l'informativa richiesta dal principio contabile Oic 11, eventualmente anche attraverso note in calce ai prospetti di bilancio, preservando la finalità di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Anche se l'articolo 2435-ter del codice civile vieta alle microimprese di applicare la deroga prevista dal comma 5 dell'articolo 2423, Assirevi pur presumendo che essa sia necessaria in casi rari ritiene opportuno che le microimprese pongano rimedio a questo divieto predisponendo nelle circostanze descritte, per esempio, un bilancio in forma abbreviata.

Un comportamento da parte del redattore del bilancio che, nei casi dubbi, non informi circa il presupposto dell'esistenza della continuità aziendale, sarebbe incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta alla base del giudizio del revisore. In conclusione, appare chiaro l'intento di privilegiare la finalità della rappresentazione veritiera e corretta qualora l'utilizzo di eventuali semplificazioni sia in conflitto con la stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Pascali
Franco Roscini Vitali

LA LETTERA A DI MAIO

Confindustria e sindacati: attuare le norme per la rappresentanza

L'obiettivo di contrastare il dumping che penalizza imprese e lavoratori

Confindustria e sindacati chiedono un intervento del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, per dare attuazione alle nuove regole sulla misurazione della rappresentanza, contro il fenomeno del "dumping" contrattuale che penalizza imprese e lavoratori.
Sono ancora molte le «resistenze di varia natura» che ostacolano l'operatività delle nuove regole, introdotte dal Testo unico sulla rappresentanza con l'accordo del 10 gennaio 2014, che misura il "peso" di ciascuna organizzazione sindacale in base a due parametri: il numero degli iscritti ed i voti alle elezioni delle Rsu. In una lettera inviata al ministro Luigi Di Maio, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, e i leader di Cgil, Cisl e Uil rispettivamente, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo ripercorrono le tappe attuative dell'accordo. L'ultima, lo scorso luglio, quando dopo un lungo lavoro di confronto con l'Inps, è stato definito il testo di una nuova Convenzione che consentirebbe di rilevare sia il dato degli iscritti che dei voti espressi nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. «Si pongono le premesse per accertare quali siano effettivamente i contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi», si legge nella lettera.
A questo punto manca un ultimo tassello. Per concludere l'iter attuativo, Confindustria e sindacati si rivolgono al ministro Di Maio perchè «renda esplicita la condivisione del ministero sull'opportunità della firma da parte dell'Inl (ispettorato nazionale del lavoro, ndr) e dell'Inps della suddetta Convenzione». Le parti sottolineano che la piena attuazione del Testo unico sulla rappresentanza è un «passaggio fondamentale per una sempre più compiuta affermazione della democrazia sindacale», in un percorso che vede impegnata anche Confindustria, dopo la firma del "Patto per la fabbrica" dello scorso 9 marzo che introduce anche il principio della misurazione del grado di rappresentanza delle associazioni datoriali. Il Cnel ha evidenziato come su 868 contratti depositati nel proprio archivio, ben due terzi sono "pirata", ovvero presentano condizioni al ribasso e sono siglati da associazioni datoriali e sindacati non rappresentativi. «L'attuazione delle nuove regole sulla rappresentanza - conclude il vicepresidente per il lavoro e le relazioni industriali di Confindustria, Maurizio Stirpe - consente alle imprese sane di competere lealmente, senza subire la concorrenza sleale di chi applica contratti con condizioni economiche o normative al di sotto degli standard dei settori di riferimento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Giorgio Pogliotti